

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 1142/2001 DEL CONSIGLIO

del 7 giugno 2001

**che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

### Articolo 1

vista la proposta della Commissione,

Per il periodo contingente che va da 1° gennaio al 30 giugno 2001, l'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è così modificato:

considerando quanto segue:

— il volume del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2935 passa a 80 000 t.

(1) Con il regolamento (CE) n. 2505/96 <sup>(1)</sup> il Consiglio ha aperto dei contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e industriali. È opportuno provvedere a soddisfare il fabbisogno della Comunità per tali prodotti alle condizioni più favorevoli. Occorre pertanto aprire contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo per volumi adeguati, aumentare le quantità e prorogare la validità di taluni contingenti tariffari esistenti, senza perturbare i mercati di tali prodotti.

Per il periodo contingente che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001 l'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è così modificato:

— il volume del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2711 passa a 700 000 t,

— il volume del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2727 passa a 10 000 t,

— il volume del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2867 passa a 460 t,

— il volume del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2976 passa a 1 200 000 unità,

— il volume del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2993 passa a 120 000 000 m<sup>2</sup>.

(2) È opportuno eliminare dalla tabella dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 alcuni dei prodotti ivi contenuti, per i quali non è più nell'interesse della Comunità mantenere un contingente tariffario comunitario.

### Articolo 2

(3) Vista l'importanza economica del presente regolamento, è necessario invocare l'urgenza di cui al paragrafo I, punto 3, del protocollo allegato al trattato di Amsterdam sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea.

I contingenti figuranti all'allegato del presente regolamento sono aggiunti all'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96, con effetto a decorrere dal 1° luglio 2001.

(4) Il regolamento (CE) n. 2505/96 dovrebbe essere pertanto modificato,

### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2802/2000 (GU L 331 del 27.12.2000, pag. 55).